

fo d' Inquisizione col rito peculiare della materia, e farà severamente, ed irremissibilmente punito chiunque fosse rilevato reo della benchè minima falsa deposizione.

10

Li Patroni, e Marinari de' suddetti Navigli godranno anch' essi la Grazia detta dell' Oglio, con quel ragguaglio, e con le condizioni espresse negli Articoli 4.^o 5.^o 6.^o 7.^o 8.^o, e 9.^o al Titolo delle Grazie, Portate, e Mese de' Marinari.

11

Se però caricassero Oglio nell' Istria, quando non ne abbiano almeno migliaia dieci di ragione de' Mercanti di questa Piazza, per tali manifestati alla Sanità, non saranno capaci di conseguire la suddetta Grazia dell' Oglio, ancorchè ne avessero di propria ragione.

12

Avranno egualmente l' indulto della Mese in ragguaglio del rispettivo numero de' Marinari, ed in conformità della Terminazione 14. Maggio 1728. de' Magistrati de' Provveditori all' Armar, e de' Revisori Regolatori de' Dazj, come fu provveduto anche con gli Articoli 16.^o 17., e 18.^o del Titolo Grazie, Portate, e Mese de' Marinari.